



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 414

DEL 8 maggio 2019

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal Comune di Campi Salentina - Affidamento a seguito di concorso di idee "Idee progettuali valide per la partecipazione al Programma E.L.EN.A. (European Local Energy Assistance) finalizzati alla redazione dell'application form" - S.A. Comune di Campi Salentina (LE) - Importo a base d'asta: non indicato

PREC 27/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 101019 del 6 dicembre 2018 presentata dal Comune di Campi Salentina, confermata con istanza prot. 32086 del 17 aprile 2019, con la quale la S.A. riferisce che, a seguito di aggiudicazione del concorso di idee indicato in oggetto, con premio di euro 1.000,00, al raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l'Ing. Antonio Di Gregorio, l'Amministrazione, sulla base dell'idea acquisita e di ulteriori attività espletate dal Comune, partecipava al programma E.L.EN.A. gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), e otteneva l'approvazione dell'intervento G.R.O.W.S. (Green Revolution Of Wealth in Salento). La S.A. ritiene, in ossequio al parere Anac n. 185/2018, di non poter procedere ad affidare, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione ai vincitori del concorso di idee, nonostante ciò sia previsto espressamente dall'art. 20 del bando, non essendo stati specificati a monte i requisiti tecnici, professionali ed economici occorrenti per la progettazione. La S.A. precisa, in proposito, che i requisiti per il servizio di progettazione si potevano determinare solamente a seguito dell'ammissione a finanziamento del Progetto GROWS da parte della BEI, e chiede quindi se sia legittimo applicare la clausola di cui all'art. 20 del bando del concorso di idee;

VISTO l'avvio dell'istruttoria con nota prot. 24091 del 25 marzo 2019;

VISTE le memorie prot.: n. 26022 del 29 marzo 2019 dell'Ing. Antonio Di Gregorio; n. 26038 del 29 marzo 2019 dell'Arch. Alessandra Pagliula; n. 26197 del 1° aprile 2019 dell'Ing. Cataldo Basile; n. 26250 del 1° aprile 2019 dell'Ing. Giorgio Antonucci; n. 26253 del 1° aprile 2019 dell'Arch. Fabio Guerrieri; n. 26257 del 1° aprile 2019 dell'Arch. Roberta D'Armento; n. 26258 del 1° aprile 2019 dell'Ing. Vincenzo Urso; n. 26292 del 1° aprile 2019 della dr.ssa Anna Alessia Petrozzi; n. 26294 del 1° aprile 2019 dell'Ing. Sandro Occhineri; n. 26316 del 1° aprile 2019 del p.i. Silvano



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Camisa, con le quali i suddetti professionisti, componenti del RTP vincitore del concorso di idee, rappresentano che la S.A., a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della BEI in ordine alle modalità di aggiudicazione della successiva progettazione, riscontrava la stessa tramite invio di specifico parere legale sulla questione, con il quale si sottolineava come, ai sensi dell'art. 156, co. 6 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fosse possibile, nel rispetto della normativa europea, affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando, purché tale soggetto fosse in possesso dei requisiti.

I professionisti del RTP evidenziano altresì che, nel caso di specie, il bando del concorso di idee prevedeva l'impegno per la S.A. di procedere ai sensi del citato art. 156, co. 6 d.lgs. 50/2016, riservando la verifica dei requisiti in un momento successivo, tanto più che risultava impossibile predeterminare gli stessi a monte, non essendo ancora determinato l'oggetto della futura progettazione e il relativo importo, e la stessa amministrazione si era riservata la decisione sul se effettuare una procedura unitaria oppure più procedure distinte. In relazione al parere Anac n. 185/2018, essi sottolineano che, nel caso ivi contemplato, la procedura era specificamente regolata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in ossequio alla quale venivano individuati i primi tre classificati ed era prevista la facoltà, non già l'obbligo, di affidare i successivi livelli di progettazione ai vincitori del concorso. I professionisti interessati richiamano invece la necessità che il Comune di Campi Salentina agisca in ossequio alle regole cui si era autovincolato con il bando, così ingenerando un legittimo affidamento circa l'assegnazione dei successivi incarichi di progettazione al vincitore del concorso di idee, e producono parere legale a supporto di tale tesi;

VISTO l'art. 156, co. 6 del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare»;

VISTO l'art. 20 del bando del concorso di idee, a tenore del quale «Solo nel caso in cui il Grand Applicant, elaborato con il concorso di idee vincitore di questo bando, trovi favorevole accoglienza presso BEI e venga finanziato attraverso il programma E.L.EN.A. l'Ente Banditore si assume l'impegno di affidare i successivi livelli di progettazione relativi a tutte le opere da realizzare (da bandire eventualmente anche con unica gara) ai vincitori del concorso, ai sensi del comma 6 dell'art. 156 del d.lgs. n. 50/2016, a mezzo di procedura negoziata senza bando, a condizione che gli stessi vincitori siano in possesso e comprovino, anche successivamente alla proclamazione, i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica richiesti dall'Ente banditore. Qualora l'autore del progetto vincitore non fosse in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione, lo stesso potrà associarsi con altri soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. 50/2016, che ne siano in possesso,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

nelle forme del raggruppamento temporaneo, o ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del suddetto decreto legislativo.»;

VISTO il parere reso con delibera n. 185 del 21 febbraio 2018 (AG 3/2018/AP) che, nel richiamare la determinazione n. 4/2015 e la deliberazione n. 27/2011, evidenziava come «nei concorsi di idee finalizzati ad acquisire una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un premio (idee acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e che possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione), la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto prescelto sia in possesso dei requisiti di capacità richiesti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare (si veda anche parere prec n. 119/2008). Pertanto, qualora il concorso sia finalizzato all'affidamento delle successive fasi di progettazione al vincitore, occorre riportare nel bando i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione, dato che l'affidamento dei livelli di progettazione successiva avviene con procedura negoziata (det. 5/2010; in tal senso anche TAR Molise, n. 197/2009). Deriva da quanto sopra che nell'ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali, come indicate nel comma 6, dell'art. 156: la previsione di tale possibilità deve essere chiaramente esplicitata nel bando di gara ed inoltre tale documento deve espressamente indicare i requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini dell'affidamento della progettazione e commisurati alle caratteristiche dell'incarico da svolgere. L'indicazione dei predetti elementi nel bando riveste, peraltro, carattere preminente essendo gli stessi finalizzati alla selezione di soggetti idonei all'eventuale svolgimento (anche) del successivo incarico di progettazione (perché in possesso di adeguati requisiti professionali) e, sotto il profilo del rispetto dei principi di par condicio, concorrenza e trasparenza, potendo gli stessi incidere in maniera determinante sulla platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara a monte. [...] Pertanto, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste nell'art. 156, comma 6, del Codice per il ricorso alla procedura negoziata senza bando nell'ambito nel concorso idee, i successivi livelli di progettazione devono essere affidati nel rispetto delle previsioni dell'art. 156, comma 5 (quindi con un concorso di progettazione o con un appalto di servizi di progettazione) e dell'art.157». Con riferimento al caso concreto oggetto della delibera n. 185/2018, si rimarcava che la disciplina speciale contenuta nella l. 107/2015 non contemplava deroghe alle disposizioni del Codice, e che conseguentemente, secondo un'interpretazione sistematica, la possibilità di affidare con procedura negoziata senza bando, ai vincitori del concorso di idee, la realizzazione dei successivi livelli progettuali, deve intendersi comunque subordinata alle specifiche condizioni previste nell'art.156, comma 6, del d.lgs. 50/2016, sopra indicate»;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la S.A. bandiva un concorso di idee, a fronte di un premio esiguo di 1000,00 euro, e allo stesso tempo si autovincolava ad «affidare i successivi livelli di progettazione relativi a tutte le opere da realizzare ai vincitori del concorso, ai sensi del comma 6 dell'art. 156 del d.lgs. n. 50/2016, a mezzo di procedura negoziata senza bando, a condizione che gli stessi vincitori siano in possesso e comprovino, anche successivamente alla proclamazione, i requisiti di capacità tecnico – professionale economica richiesti dall'Ente banditore», e tuttavia non specificava i predetti requisiti, che per sua stessa ammissione non erano prevedibili *ex ante* in quanto neppure era determinato l'oggetto della futura progettazione. Essa, in carenza di tali presupposti, non poteva autovincolarsi ad affidare i successivi livelli di progettazione, relativi a tutte le opere da realizzare, ai vincitori del concorso di idee, ai sensi dell'art. 156, co.6 d.lgs. n. 50/2016, e pertanto risponde ai principi di par condicio, rispetto della concorrenza e trasparenza, che i successivi livelli di progettazione siano affidati nel rispetto delle previsioni dell'art. 156, comma 5, con disapplicazione della clausola di cui all'art. 20 del bando del concorso di idee, in quanto contraria alla normativa di riferimento;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, i successivi livelli di progettazione debbano essere affidati nel rispetto delle previsioni dell'art. 156, comma 5 d.lgs. n. 50/2016, con disapplicazione della clausola di cui all'art. 20 del bando del concorso di idee, in quanto contraria al disposto dell'art. 156, co. 6 d.lgs. n. 50/2016;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- risponde ai principi di par condicio, concorrenza e trasparenza, che i successivi livelli di progettazione siano affidati nel rispetto delle previsioni dell'art. 156, comma 5 d.lgs. n. 50/2016, con disapplicazione della clausola di cui all'art. 20 del bando del concorso di idee, in quanto, in carenza della specificazione dei requisiti ai fini della successiva progettazione, la S.A. non poteva autovincolarsi ad affidare i successivi livelli di progettazione, relativi a tutte le opere da realizzare, ai vincitori del concorso di idee.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 maggio 2019

Il Segretario Maria Esposito